

Prov. REGIONE PUGLIA  
argomenti iscritti  
all'o.d.g., ai sensi dell'art. 3, ultimo comma, del  
Regolamento interno.

## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

N. 6669 del registro delle deliberazioni

**OGGETTO:** Chiarimenti alla delibera di G.R. n.3919 del 1/8/89, avente per  
oggetto: "LECCE - P.R.G. - Deliberazioni di C.C. n.93 del 28 e 29 aprile  
1983 e n.12 del 6/2/1989. Approvazione definitiva".

L'anno 1989 addì \_\_\_\_\_ del mese di 22 NOV. 1989 in Bari, nella Sala delle  
adunanze, si é riunita la Giunta Regionale, previo regolare invito, nelle persone dei signori:

	Pr.	Ass.		Pr.	Ass.
<u>GIUSEPPE COLASANTO</u>	Pr.	/	<u>F.C. DI GIUSEPPE</u>	Pr.	/
<u>FRANCO BORGIA</u>	V. Presidente	/	<u>GIUSEPPE MARTELOTTA</u>	Assessore	/
<u>GIUSEPPE AFFATATO</u>	Assessore	/	<u>ANTONIO BRUNO</u>	.	/
<u>MICHELE BELLOMO</u>	.	/	<u>ROBERTO PAOLUCCI</u>	.	/
<u>GIUSEPPE ZINGRILLO</u>	.	/	<u>BRIZIO APRILE</u>	.	/
<u>ANGELO MONFREDI</u>	.	/	<u>GIROLAMO PUGLIESE</u>	.	/
<u>CORRADINO MARZO</u>	.	/			

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

(Dott. Giuseppe Castore)

Assiste il dr. \_\_\_\_\_ segretario redigente

L'Assessore all'Urbanistica ed Assetto del Territorio, dott. Roberto Paolucci, riferisce:

"La Giunta Regionale con provvedimento n.3919 del 1 agosto 1989 ha deliberato di approvare in via definitiva il P.R.G. del Comune di Lecce, con l'introduzione d'ufficio, negli atti e grafici dello stesso strumento urbanistico, di alcune modifiche e prescrizioni.

Le modifiche e prescrizioni introdotte d'Ufficio negli atti e grafici del P.R.G. sono state definite dalla Giunta Regionale, ai sensi dell'art.16 della L.R. n.56/80, a seguito della deliberazione n.7883/87 (esecutiva a norma di legge) adottata sulla base del parere del Comitato Urbanistico Regionale n.184/87 e delle controdeduzioni Comunali, sulle modifiche proposte, fornite con la deliberazione del C.C. n.12/89.

In merito alla citata deliberazione di G.R. n.3919/89 la Commissione di Controllo sull'amministrazione regionale, con decisione n.12879 del 28/9/1989, ha richiesto chiarimenti ed elementi integrativi di giudizio.

In particolare, la Commissione di Controllo osserva che: "... senza avere acquisito un nuovo parere del CUR su tali controdeduzioni, l'Amministrazione Regionale introduce modifiche e prescrizioni nello strumento urbanistico generale, innovandolo in contrasto con le determinazioni comunali e confermando, sostanzialmente, senza specifica motivazione, le precedenti decisioni della Giunta Regionale non condivise dall'Amministrazione Comunale."



PER COPIA CONFORME AGLI ATTI IN  
POSSESSO DI QUESTO ASSESSORATO  
IL FUNZIONARIO DIRIGENTE RESPONSABILE

*(Firma)*

Su quanto osservato dalla Commissione di Controllo si deve far presente:

- 1)- Occorre preliminarmente rilevare che la legislazione regionale vigente nelle procedure per l'approvazione definitiva del P.R.G. non prevede un parere dell'Organo tecnico consultivo (nel caso specifico del CUR) sulle determinazioni della Giunta Regionale conseguenti alle controdeduzioni comunali.

L'art.16 della l.r. n.56/80 "Tutela ed Uso del Territorio" prescrive, infatti, il parere del Comitato Urbanistico Regionale (espresso anche sulla base della relazione istruttoria del Settore Urbanistico) soltanto prima dell'esame del P.R.G. da parte della Giunta Regionale, la quale -su proposta dell'Assessore all'Urbanistica- delibera l'approvazione od il rinvio del P.R.G. dopo avere motivato eventuali decisioni difformi rispetto al parere del CUR.

Con il provvedimento definitivo di approvazione, la Giunta Regionale può apportare le sole modifiche previste dal 10° comma del citato art.16, dopo aver acquisito sulle stesse le controdeduzioni del Consiglio Comunale.

Sulle controdeduzioni comunali non é quindi previsto alcun parere dell'Organo tecnico consultivo, anche in considerazione che le determinazioni finali della Giunta Regionale sono sempre basate sul preventivo parere del CUR che, ripetesì, possono essere motivatamente disattese.

E' questo il caso, per esempio, delle controdeduzioni comunali che, se ritenute fondate, sono accolte dalla Giunta Regionale anche se il CUR -sullo specifico argomento- aveva espresso preventivamente parere contrario alle previsioni comunali.

Nel caso in argomento del P.R.G. di Lecce, d'altra parte, le modifiche introdotte d'ufficio relativamente ai punti osservati dalla Commissione di Controllo e per la parte delle controdeduzioni comunali non accolte, derivano tutte (come meglio in seguito sarà precisato) dal parere preventivo del CUR fatto proprio dalla Giunta Regionale con la deliberazione n.7883/1987, tenuto debito conto ovviamente -come già detto- delle controdeduzioni comunali.

- 2)- Relativamente a quanto osservato dalla Commissione di Controllo in merito al potere regionale di introdurre modifiche d'ufficio in contrasto con le determinazioni comunali e senza salvaguardare l'autonomia comunale, é da far rilevare che, secondo quanto più volte affermato dalla giurisprudenza, l'atto di approvazione del P.R.G. é un "atto complesso", preordinato alla soddisfazione di esigenze di interessi che trascendono la mera sfera comunale.

Sotto tale aspetto le modifiche introdotte dalla Giunta Regionale, dopo aver acquisito il parere dell'Amministrazione Comunale, certamente non incidono sugli obiettivi programmatici e sulle scelte del Piano deliberate dal Consiglio Comunale ma, salvaguardando l'autonomia comunale, tendono a rendere lo stesso P.R.G. e la relativa normativa più rispondente alle esigenze di un ordinato sviluppo del centro edificato e di tutto il territorio comunale nel rispetto delle disposizioni della L.R. n.56/1980 e, in particolare, delle limitazioni e delle previsioni insediative di cui all'art.51 della stessa legge.

- 3)- Premesso quanto sopra sui singoli punti della relazione aggiuntiva del SUR fatta propria dalla G.R. con la deliberazione in esame, é stato effettuato un ulteriore approfondimento da parte del Coordinatore del Settore Urbanistico che all'uo-



PER COPIA CONFORME AGLI ATTI IN  
POSSESSO DI QUESTO ASSESSORATO  
IL FUNZIONARIO DIRIGENTE RESPONSABILE

*[Handwritten signature]*



po ha redatto apposita relazione.

La relazione prende in esame i diversi aspetti dei punti osservati raffrontando e modificando, ove possibile, la precedente relazione del SUR con l'accoglimento totale o parziale delle controdeduzioni Comunali.

Sulla base pertanto della citata relazione tecnica, possono essere forniti i chiarimenti richiesti da considerare anche modificativi delle prescrizioni precedentemente formulate, dalla G.R. con la deliberazione n.3919/89.

In particolare sui singoli punti si deve precisare:

a) art.53 N.T.A.-(punto 4-pag.4 relazione SUR): La relazione aggiuntiva del S.U.R., nel ritenere accoglibile quanto proposto dal Comune in sede di controdeduzioni, proponeva l'aggiunta relativa alla necessità del rispetto dei parametri tecnici, nei limiti delle previsioni della strumentazione urbanistica previgente, nella convinzione che la sentenza del TAR Lecce non indicasse detti limiti.

In considerazione che, da una lettura più attenta del comma dell'art.53 così come proposto dal Comune in sede di controdeduzione, i citati parametri tecnici risultano determinati nei limiti planovolumetrici di cui alla decisione del TAR Lecce, si ritiene di poter accogliere integralmente la controdeduzione Comunale a modifica di quanto precedentemente deliberato.

b) art.58 N.T.A. (punto 5.3 pag.5 relazione S.U.R.)

Per l'art. in esame vengono accolte, in sostanza, le controdeduzioni comunali. Infatti la deliberazione della G.R. n.7883/87 per tale articolo prevedeva che in tutti i comparti B14 previsti, l'indice di fabbricabilità fondiaria non dovesse essere superiore a 2,2 mc/mq..

In sede di controdeduzioni l'Amm/ne comunale ha fatto presente che per le zone B14 perimetrare il P.R.G. aveva previsto a mezzo di strumenti urbanistici attuativi, un indice superiore a 2,2 mc/mq. soprattutto per consentire di ricostruire il tessuto urbano-edilizio esistente rapportandolo alla realtà dello stato dei luoghi e delle maglie urbane adiacenti.

Tale considerazione è stata ritenuta fondata e giustificata dalla Giunta Regionale con l'accoglimento della controdeduzione e con il ripristino dell'indice di fabbricabilità previsto per le singole maglie dal P.R.G..

Pur tuttavia, per il comparto 5 "zona B14 di ristrutturazione per la qualificazione funzionale di aree urbane" proprio per adeguare il tessuto urbano del comparto al contorno edilizio esistente, per il quale il P.R.G. fissa una altezza massima di mt.14, si è inteso ragionevole e necessario fissare lo stesso limite di altezza. E' di tutta evidenza che, qualora in sede di formazione dello strumento attuativo, si dovesse riscontrare la necessità di prevedere una maggiore altezza dei fabbricati, tale da consentire la ristrutturazione e riqualificazione funzionale del comparto, nel limite dell'indice di fabbricabilità fondiario ammesso, l'Amm/ne Comunale potrà procedere all'adozione dello strumento attuativo in variante.

c) Art.58 N.T.A. (Comparti nn.19-20-22 e maglia urbana compresa tra le vie G.Leopardi, D.Palumbo e A. De Gasperi).

L'indicazione del Piano Particolareggiato, quale strumento attuativo del P.R.G., per il comparto in oggetto è una giusta scelta dell'Amministrazione Comunale.



PER COPIA CONFORME AGLI ATTI  
POSSESSO DI QUESTO ASSESSORATO  
IL FUNZIONARIO DIRIGENTE RESPONSABILE  
Angelo Malatesta

3

Infatti, trattandosi di un comparto già edificato da ristrutturare e riqualificare, non sembra attuabile un piano di lottizzazione di iniziativa privata.

L'articolo, così come formulato dalla stessa Amm/ne Comunale, prevede gli interventi ammissibili nelle more della redazione del P.R.G.

Infine è da precisare che nella normativa, così come modificata (2° capoverso -pag.6 della relazione aggiuntiva del S.U.R.) vanno depennate le parole "in variante al P.R.G.", - erroneamente trascritte - in considerazione che per i comparti in questione gli indici di fabbricabilità fondiaria indicati dall'Amm/ne Comunale a seguito delle controdeduzioni, sia pure come valori massimi, vengono accolti in sede di approvazione definitiva del P.R.G.

d-e) Art.63-65 N.T.A. (punti 6.2.-6.3-7.2-7.3 pagg.6-7 relazione aggiuntiva S.U.R.)

I due punti vanno trattati insieme in quanto attinenti entrambi gli insediamenti relativi alle aree costiere.

Si deve premettere che il Comune, in sede di controdeduzioni, ha delimitato le aree ricadenti nella fascia dei 300 metri dal mare individuando, così come da prescrizione regionale, le aree già tipizzate B2e G dal previgente strumento urbanistico nelle quali è possibile, nel rispetto dell'art.51 della legge n.56/80, l'edificazione in attesa del PUTT.

Alla luce di quanto sopra, l'art.63 delle N.T.A., che prevedono norme generali per gli insediamenti costieri, non è stato annullato dalla G.R. ma per lo stesso vengono formulate - nel punto 6.3 della relazione aggiuntiva del SUR - delle precisazioni in merito agli adempimenti comunali per la verifica delle compatibilità delle previsioni del P.R.G., per le zone non già tipizzate, al previsto PUTT.

Per quanto riguarda invece le aree tipizzate B21 per le quali la G.R. aveva prescritto la classificazione a zona B22 con l'annullamento dell'art.65 N.T.A. e il ricorso allo strumento urbanistico attuativo, l'Amministrazione Comunale, in sede di controdeduzioni, fa rilevare che la zona B21 e il relativo articolo 65 delle N.T.A. riguardano alcune maglie già edificate con la presenza di pochi lotti liberi.

A seguito di tali precisazioni e in considerazione che per tutte le costruzioni abusive esistenti nelle stesse maglie il Comune dovrà applicare le procedure previste dalla Legge 47/85 e LL.RR. n.26/85 e n.40/86, ricorrendo, ove necessario è prescritto anche alle varianti o piani di recupero, si ritiene di poter accogliere le controdeduzioni comunali ripristinando la validità dell'art.65 delle N.T.A.

f) Art.80 N.T.A. -Zone D3-artigianali (punti 10-3-pag.8 relazione SUR)

I perimetri di dette zone delimitano i vari comparti previsti per nuovi insediamenti artigianali nonché nuove aree in varie parti del territorio già impegnate da edifici artigianali o industriali di piccole e medie dimensioni.

La relativa normativa di P.R.G. prevede, per l'attuazione di tali insediamenti, un indice di fabbricabilità pari a 2 mc/mq. Lo stesso articolo, inoltre, conferma, per gli edifici esistenti in tutte le zone D3 le attuali destinazioni d'uso (diverse da quelle artigianali ed industriali caratterizzanti le zone D3); consentendone, tra l'altro, interventi di ampliamento e di demolizione-ricostruzione con l'applicazione di un indice di fabbricabilità



PER COPIA CONFORME AGLI ATTI IN POSSESSO DI QUESTO ASSESSORATO

IL FUNZIONARIO CIRCOSCRIZIONE RESPONSABILE

Handwritten signature and date.

fondario massimo di 3 mc/mq. per gli interventi di ricostruzione.

Pur riconoscendo ammissibile, anche per quanto previsto dall'art.51 della L.R. n.56/80 (punto c nn.2-5) la previsione di zone miste artigianali, commerciali e residenziali, è necessario che anche gli interventi di demolizione e ricostruzione dell'esistente rispettino l'indice fissato per i nuovi interventi. E ciò proprio per raggiungere l'obiettivo di omogeneizzazione e di integrazione voluto dalla L.R. per simili interventi.

Il consentire, invece, un indice differenziato fra i nuovi interventi e gli interventi di demolizione - ricostruzione comporterebbe una alterazione dei rapporti fra le diverse destinazioni d'uso a scapito proprio delle attività artigianali caratterizzanti la destinazione della zona.

Pur tuttavia, proprio per consentire, la riqualificazione degli insediamenti esistenti - auspicato dal Comune - ma nel rispetto della tipizzazione prevista dal P.R.G., accogliendo le controdeduzioni comunali, può consentirsi un indice differenziato con un i.f.f. di 13 mc/mq. per gli interventi di ricostruzione degli edifici esistenti purché i nuovi edifici siano destinati esclusivamente alle attività proprie della zona D3.

Per quanto sopra l'art.80 delle N.T.A., può essere formulato così come proposto dal Comune con la deliberazione n.12/89 a seguito della prescrizione regionale, ma con la precisazione che i fabbricati ricostruiti devono avere una destinazione conforme a quella prevista per la zona D3 dal P.R.G.

L'ultimo comma dell'art.80, pertanto, a modifica della precedente prescrizione e in accoglimento parziale delle controdeduzioni comunali, viene così riformulato:

Per gli stessi edifici, per i quali possono essere confermate le attuali destinazioni d'uso, inoltre, sono consentiti interventi di ampliamento nonché di demolizione e ricostruzione entro il limite di fabbricabilità fondiario di 3 mc/mq., per gli interventi di ricostruzione, nel rispetto delle previsioni dei piani attuativi purché i nuovi fabbricati siano destinati alle attività proprie della zona D3.

I volumi destinati ad uso residenziale dovranno comunque essere contenuti nella percentuale prefissata del 20% del volume complessivo dell'edificio.

g) Zona F27-Tav.B22 P.R.G. (pag.9 punto 13 - relazione S.U.R.)

Per tutte le aree classificate D4-F27-05 e F14 ubicate nella fascia dei 300 metri dal demanio marittimo a ridosso dell'area destinata alle infrastrutture portuali (S.Cataldo) l'Amministrazione Comunale (Tav.B22 del P.R.G.) ha accolto le prescrizioni regionali così come riportate nel parere del C.U.R. Tanto risulta dai punti 13 e 6 pag.36 della relazione illustrativa allegata alla deliberazione del C.C.n.12/89. Pertanto a seguito di un più approfondito raffronto fra il parere del C.U.R. e le controdeduzioni comunali per il Comparto F27 sito a ridosso dell'area destinata alle infrastrutture portuali, si intendono superate le prescrizioni regionali, limitatamente alle aree già incluse in Piani di lottizzazione regolarmente approvati e convenzionati fatte salve, per gli stessi, le prescrizioni di cui all'art.51 punto i) della L.R. n.56/80 così come rappresentato dalla stessa Amministrazione Comunale.



PER COPIA CONFORME AGLI ATTI IN  
POSSESSO DI QUESTO ASSESSORATO  
Il Sindaco  
[Signature]

- n) Zonizzazione "Centro Urbano "Tav.C1 (punto 1.a.3 pag.9 relazione S.U.R.)
- Nello specifico si tratta di un compendio di aree esterne alla "città esistente e di previsione" ubicato lungo la superstrada per Brindisi che il P.R.G. tipizza B11-B15 (rispettivamente "residenziali-urbane-dense" e "borghi rurali e nuclei edificati periferici").
- La deliberazione di G.R. n.7883/87 -su conforme parere del C.U.R.- non avendo tali aree i requisiti di cui al D.M. 2.4.68 per essere classificate zone di completamento di tipo B (1/8 dell'area coperta ed un indice pari a 1,5mc/mq.) e né le caratteristiche insite degli articoli delle N.T.A. di appartenenza, ha provveduto a riclassificare il tutto come "zona agricola di tipo E1".
- In fase di controdeduzioni, il Comune ha fatto presente la presenza nelle aree in questione di un nucleo di edilizia preesistente, proponendo la classificazione a B11 di tali nuclei e confermando le restanti previsioni di P.R.G. o in subordine di riclassificare le zone B15 in zone C3 "residenziali di espansione"; il tutto ai fini di una riorganizzazione urbanistica dei nuclei individuati.
- Non ritenendo urbanisticamente valido un ulteriore sviluppo edilizio nell'area in questione perché avulsa dalla città e posta ai margini di una viabilità di grande comunicazione (superstrada per Brindisi) la deliberazione di G.R., tenendo in debito conto le controdeduzioni Comunali e al fine di consentire la riorganizzazione e il recupero dei nuclei di edilizia esistente, ha previsto la classificazione a "B11" di tali nuclei e delle relative aree di pertinenza ed a "servizi" delle restanti aree della maglia interessata.
- Per tutte le altre aree (originariamente tipizzate B15-F14), in mancanza di validi presupposti per l'accoglimento delle controdeduzioni comunali, è stata riconfermata la tipizzazione a zona agricola così come suggerito dal C.U.R. nel proprio parere.
- Per i motivi sopra espressi tale tipizzazione va riconfermata.
- 1) Art.72 N.T.A. Zone C4 -Residenziali urbane periferiche (punto b-pag.12 relazione aggiuntiva S.U.R.)
- Il riferimento specifico è relativo ad una vasta area (circa 12 Ha) ubicata in località "Salonna" lungo la Via Merine.
- Per tale area tipizzata "C4" Residenziali Urbane Periferiche il CUR esprimeva il parere che dovesse essere riclassificata quale zona E1 in quanto di perimetrazione casuale, non motivata dallo stato dei luoghi e non oggetto di trasformazione edilizia e pertanto non avente le caratteristiche di zona residenziale.
- Nelle proprie controdeduzioni l'Amm/nc Comunale ribadisce che le aree sono interessate da alcuni insediamenti residenziali e pertanto la tipizzazione a zona "C4" è dovuta alla necessità di conferire all'intero comparto un carattere omogeneo e integrato con le aree adiacenti classificate zone B16 e verde privato.
- Data l'estensione dell'area e lo stato dei luoghi come rappresentato nelle tavole di P.R.G. si ritiene di dover confermare la prescrizione della G.R. di tipizzare la stessa a zona E1 sulla base del parere del CUR e per le motivazioni dello stesso espresse.
- Cio anche in considerazione che l'Amm/nc Comunale, per il recupero ambientale delle costruzioni abusive, eventualmente presenti nella zona, potrà procedere ad



apposita variante di recupero ai sensi delle leggi vigenti.

1) Zone F27-Tav.B22 P.R.G. (pag.15 relazione SUR)

Per quanto riguarda la parte del comparto F27 posto a ridosso dell'area destinata alle infrastrutture portuali e inclusa in piani di lottizzazione convenzionati si è riferito al punto g). Per l'altro comparto F27 adiacente ed esterno al piano di lottizzazione l'Amministrazione Comunale ha accolto le prescrizioni regionali (vedi punto 13.7 pag.37 della relazione illustrativa allegata alla deliberazione del C.C. n.12/89).

Pertanto l'utilizzazione di tale comparto, sulla base del parere del CUR, è subordinata ad apposita variante al P.R.G. da studiarsi nel rispetto dei valori ambientali e delle emergenze vegetazionali già evidenziate dall'Ispettorato Forestale con la nota n.25048 del 29/4/84. Al momento, pertanto, il comparto viene tipizzato F39 -Parco Costiero- in prosecuzione dell'area già così classificata."

LA GIUNTA

- Udita la relazione dell'Assessore all'Urbanistica e Assetto del Territorio;
- A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- di fornire alla Commissione di Controllo sull'Amministrazione Regionale, così come esposti in narrativa nella relazione dell'Assessore all'Urbanistica, i chiarimenti richiesti sulla deliberazione n.3919/89;
- di allegare gli atti e le planimetrie del P.R.G.;
- di precisare che i chiarimenti forniti, anche sulla base della relazione tecnica allegata sono da considerare integrativi e/o modificativi delle prescrizioni e modifiche d'Ufficio al P.R.G. del Comune di Lecce così come deliberate con il provvedimento della G.R. n.3919/89.




PER COPIA CONFORME AGLI ATTI IN  
 POSSESSO DI QUESTO ASSESSORATO  
 IL FUNZIONARIO DIRIGENTE RESPONSABILE  
 (A. S. M. Malvesta)

R/d 2

IL PRESIDENTE Giuseppe Colasanto  
 IL SEGRETARIO Giuseppe Gastore

Per c.c. all'originale

Il Funzionario Addetto



Assessorato all'urbanistica ed E.R.P.  
 Settore urbanistico

Il funzionario Istruttore \_\_\_\_\_  
 Il coordinatore \_\_\_\_\_  
 L'Assessore \_\_\_\_\_

23 NOV. 1989

Prot. n. 6649/8 N 6649 del 22 NOV. 1989 Bari,

OGGETTO: Chiarimenti alla delibera di G.R. n.3919 del 1/8/89, avente per  
oggetto: "LECCE - P.R.G. -Deliberazioni di C.C. n.93 del 28 e 29 aprile  
1983 e n.12 del 6/2/1989. Approvazione definitiva".

ILL. <sup>mo</sup> SIG. COMMISSARIO  
DEL GOVERNO

B A R I

SEGRETERIA GIUNTA  
14 DIC. 1989  
ARRIVO

Ai sensi e per gli effetti dell'art. h5  
della legge 10-2-1953, n.62, si trasmette, in copia, la deliberazio-  
ne di cui all'oggetto con documenti giustificativi in originale/~~foto~~  
~~copia~~

D'ORDINE  
DEL PRESIDENTE  
IL SEGRETARIO

REGIONE PUGLIA  
11. DIC. 1989  
ARRIVO

Documenti giustificativi  
da RESTITUIRE  
~~NON RESTITUIRE~~


COMMISSARIATO DEL GOVERNO NELLA REGIONE PUGLIA  
Prot. n. 18161 Bari 6 DIC. 1989

La Commissione di Controllo della Amministrazione della Re-  
gione Puglia n. 1 a seduta del 6 DIC. 1989

NON RISPONDE PER LEGITIMITA'

in ordine alla Deliberazione della G. R. n. 3919  
del 1.8.1989 e n. 6649 DEL 22.11.1989

PER COPIA DI QUESTO ASSESSOR  
IL FUNZIONARIO DIRIGENTE RESPONSABILE  
OMISSIS



P. C. C. IL SEGRETARIO  
(Dr. Vito ALBERTI)

REGIONE PUGLIA  
Per copia conferma